



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

# **Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2022/2023**

## **OM 9 marzo 2023, n. 45**

**Riunioni territoriali dei Presidenti  
USR-ER, giugno 2023**



# Esame di Stato 2022/2023

## Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
- Decreto Ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 che adotta quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali
- Nota n. 24344 del 23 settembre 2022 *Tempi e modalità di presentazione delle domande per i candidati interni per gli esterni*
- Nota n. 2860 del 30 dicembre 2022 *Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione*
- Decreto n. 11 del 25 gennaio 2023 *Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame*
- Ordinanza Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023 *che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023*
- Nota n. 9260 del 16 marzo 2023 *Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023*

## Ricordiamo che...

### **Valutiamo gli studenti**

- Richiede concentrazione e rispetto

### **I protagonisti sono gli studenti**

- ... non i loro insegnanti e commissari
- ... non i confronti tra scuole

### **Duplice sguardo non strabico**

- tra funzioni amministrative
- e approccio educativo

È compito del presidente operare perché questo avvenga

## Ruolo del Presidente

È la figura centrale del **buon funzionamento delle operazioni d'esame**

- Assicura l'efficienza e l'efficacia dei lavori
- Individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività, calendario delle operazioni, accordi con i presidenti
- Garantisce la collegialità (attribuzione dei punteggi, valutazione,...);
- Promuove le condizioni di un clima collaborativo tra i membri della commissione;

È stato vero con le commissioni interne, acquista ancora più rilievo con il ritorno alle commissioni «miste»

**Agire per la serenità, non per la drammatizzazione. Come ?**

**Leggere l'ordinanza**, non operare col pilota automatico

- Seguire le procedure indicate (es. materiali del colloquio)
- Autonomia decisionale delle commissioni su molte questioni, con conseguente assunzione di responsabilità

Tutte le decisioni vanno motivate e verbalizzate

# Cinque anni sempre diversi

## Giugno 2018

- Ultimo anno del precedente ordinamento dell'esame (es. terza prova)

## Giugno 2019

- Primo e finora unico anno del nuovo ordinamento dell'esame Dlgs 62/2017 con deroghe (PCTO e Invalsi)

## Giugno 2020

- Primo anno di pandemia e lockdown, commissioni interne, solo orale

## Giugno 2021

- Secondo anno di pandemia, ancora chiusure, commissioni interne, solo orale con modalità differenti (elaborato e punteggi)

## Giugno 2022

- Terzo anno di pandemia, commissioni interne, prima prova scritta nazionale, seconda prova scritta a cura delle commissioni, punteggi modificati

# Esame di Stato 2022/2023

L'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione **torna a essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti** (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017) quasi tutte applicate una sola volta nel giugno 2019.

**Principale novità:** arriva a esame l'istruzione professionale di nuovo ordinamento (v. in particolare la seconda prova)

## Tornano le commissioni miste

Art. 12: *Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da **un presidente esterno** all'istituzione scolastica e composte da **tre membri esterni** e, per ciascuna delle due classi abbinate, da **tre membri interni** appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono **articolate in due commissioni/classi**.*

Si fa notare che nell'ordinanza di quest'anno il termine "sottocommissione" è stato sostituito dal termine "**commissione/classe**".

# Sostituzione dei componenti la Commissione

## Art. 13

Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

(OM disciplina anche le assenze «temporanee» per le quali non si effettua la sostituzione)

- sostituzione di commissari interni → DS della sede d'esame
- sostituzione di commissari esterni → UAT
- sostituzione di presidenti → UAT

## Nuclei di Supporto provinciali e regionale

**Le commissioni in E-R sono 883**

**→ per ogni problematica occorre rivolgersi al Nucleo PROVINCIALE di riferimento della propria commissione (il quale se necessario contatterà al Nucleo Regionale)**

## Ammissione - candidati interni

Art. 3 OM (e art. 13 D.lgs. 62/2017) - Sono richiesti:

- **frequenza** per almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato
- **votazione** non inferiore a **sei decimi** in **ciascuna disciplina** e **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** (c'è la **possibilità** di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**).
- **partecipazione** alle prove **INVALSI** (questo requisito è presente per la **prima volta**, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).

L'**unica deroga** riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**PCTO**), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame.

## Ammissione - candidati esterni

**Art. 4** - anche quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 24344 del 23 settembre 2022).

Anche per questi candidati **si prescinde** dal requisito «di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle **attività assimilabili ai PCTO**, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## Candidati esterni già in possesso di altro diploma

Attenzione alla riformulazione del comma 6:

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

*Negli **istituti professionali di nuovo ordinamento**, ai candidati **già in possesso di un diploma del previgente ordinamento** è **consentito** svolgere l'esame di Stato **nello stesso indirizzo** solo nel caso in cui **il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al **quadro orario** degli insegnamenti impartiti e/o al codice **ATECO** e/o al codice **NUP** di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.***

N.B. Il richiamo ai «NUP» è stato mantenuto in quanto è nella normativa sui nuovi professionali; a partire dal 2023 l'Istat adotta la classificazione delle professioni CP2021

## Esame preliminare dei candidati esterni

L'articolo 5 riporta le indicazioni relative all'esame preliminare in continuità con quanto già presente nelle OM precedenti; al comma 10 è stata aggiunta la seguente precisazione:

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; **in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.**

## Documento del Consiglio di classe

**Art. 10** - Con il ritorno alle commissioni composte da membri esterni ed interni, il documento del Consiglio di classe acquista nuovamente il suo pieno significato, che è quello di fornire **ogni elemento** che il consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello **svolgimento dell'esame**.

Oltre alle ordinarie indicazioni su Educazione civica e CLIL, quest'anno l'articolo 10 comma 1 precisa che:

*Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla **peculiarità di tali percorsi**.*

## Credito scolastico

**Art. 11** - Il credito scolastico torna ad essere attribuito **fino a un massimo di quaranta punti**, di cui dodici per il terzultimo anno, tredici per il penultimo anno e quindici per l'ultimo anno.

All'articolo 11 comma 4 è stato aggiunto il seguente punto d):

*per i candidati **interni** degli istituti **professionali** di **nuovo ordinamento**, provenienti **da percorsi di leFP**, che **non** siano in possesso di **credito scolastico** per la classe **terza** e/o per la classe **quarta**, in sede di **scrutinio finale della classe quinta** il **consiglio di classe** attribuisce il credito mancante **in base al riconoscimento dei “crediti formativi”** effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale, **tenendo conto** dell'esito delle **eventuali verifiche in ingresso** e dei **titoli di studio di leFP** posseduti*

## Credito scolastico per IdA

**Art. 11** - Vengono ribadite le indicazioni relative alle modalità di attribuzione del credito per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**:

*per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque punti**;*

*per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quinto anno** di cui alla citata tabella.*

## Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica

L'articolo 8 riguarda **solo** la gestione delle **richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica** per i candidati **degenti** in luoghi di cura od ospedali o **detenuti**, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame.

**Non è più prevista la possibilità di svolgere il colloquio a distanza**, come era avvenuto negli esami degli anni 2020 – 2022. Per la gestione delle assenze durante i colloqui, si veda l'art. 26 comma 3 (slide successiva).

## Candidati assenti al colloquio nella data prevista

L'art. 26 comma 3 reca una nuova precisazione:

*Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data **facoltà** di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi** abbinata. In tale caso, **lo scrutinio finale** della classe cui il candidato appartiene viene effettuato **dopo l'effettuazione del relativo colloquio**.*



# **La Ordinanza n. 106/2023 aspetti propedeutici all'Esame (a cura delle scuole)**

## OM 106 – ambito di applicazione

- scuole site nei comuni menzionati nell'Allegato 1 del D.L. n. 61 / 2023 (o loro circoscrizioni territoriali) → per tutti gli studenti – a prescindere dalla loro residenza – si applica la OM 106
- Scuole site in comuni NON menzionati nell'Allegato 1 → tutti gli studenti sostengono esame ex OM 45, con eccezione degli studenti **residenti** nei comuni (o singole circoscrizioni territoriali) menzionati nell'Allegato 1, che sosterranno l'esame ex OM 106)



**I Dirigenti Scolastici forniscono alle Commissioni (entro 19 giugno) l'elenco dei candidati che svolgeranno l'esame ex OM 106 (cfr. nota DGOSVI n.19084 del 8-6-2023).** (al pari di tutta la documentazione già prevista)